



ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

TRA

la **Provincia di Pesaro e Urbino** (qui di seguito anche la "Provincia" o l'"Ente") con sede in Pesaro - Viale Gramsci, 4 - Codice fiscale 00212000418, rappresentata dal Dirigente del Servizio 5 Affari Generali - Sistema Informativo e Statistico - Bilancio - Ragioneria - Tributi - Patrimonio, ing. Adriano Gattoni, da una parte,

E

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - Codice Fiscale 00799960158 e Partita IVA 10810700152 rappresentata dal dott. Roberto Tasini - Responsabile del Mercato Emilia Romagna e Adriatico - Direzione Corporate e Public Finance - Divisione CIB, munito dei necessari poteri (qui di seguito anche la "Banca") dall'altra,

premessi che

- in data 11.07.2014 è stata sottoscritta tra la Provincia e la Banca (di seguito, congiuntamente, anche, le "Parti") una convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati, con durata sino al 31.12.2014 (di seguito, la "Convenzione");
- con la predetta Convenzione, la Banca ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere contratti di cessione di credito pro soluto (per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00), con i fornitori dell'Ente - titolari di crediti derivanti da appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti le tra "spese di investimento" dell'Ente - che ne facciano richiesta entro il 31.12.2014;
- con riferimento alle modalità di perfezionamento delle cessioni, all'art. 2 della Convenzione si prevede che *"le cessioni avvengano nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e che, pertanto, le stesse saranno formalizzate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Servizio 5 Affari Generali - Sistema Informativo e Statistico - Bilancio - Ragioneria - Tributi - Patrimonio, nelle forme previste dalla legge"*;



- tale norma, tuttavia, ai sensi dell'art. 37, comma 7 bis, del DL 66/2014 - come convertito dalla Legge n. 89/2014 e successivamente modificato dall'art. 22, c. 7bis, lett. b) del D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 116 - non trova applicazione alle cessioni dei crediti oggetto della Convenzione, che saranno certificati attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ("PCC");

- l'art. 37, comma 7 bis del DL 66/2014, prevede che *"le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma Elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (...) possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la Piattaforma Elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni le disposizioni di cui all'art. 117, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 (...)"*.

- da ciò discende la necessità di modificare ed integrare la Convenzione, al fine di disciplinare le modalità di perfezionamento delle operazioni di cessione dei crediti rientranti nella Convenzione medesima, al fine di renderle coerenti con le sopra richiamate disposizioni normative introdotte dal DL n. 66/2014, come convertito dalla Legge n. 89/2014.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano che l'Articolo 2 della Convenzione (*Condizioni e modalità*) sia integralmente sostituito dal seguente:

Articolo 2:

"Le Imprese titolari di crediti nei confronti dell'Ente, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all'Ente."



A tal fine il creditore potrà presentare, istanza di certificazione mediante la Piattaforma Elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui l'Ente dichiara di aver già aderito avendo provveduto alla propria registrazione. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente a cura della Struttura che gestisce il contratto ed il relativo procedimento di spesa e liquidazione, il Dirigente del Servizio 5 Affari Generali – Sistema Informativo e Statistico – Bilancio – Ragioneria – Tributi – Patrimonio (Responsabile del Servizio Finanziario), accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, certificherà mediante utilizzo della succitata Piattaforma Elettronica, con le modalità ivi previste, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" anche ai sensi del citato Decreto MEF 19/10/2012 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso.

A tal fine, l'Ente effettuerà altresì le verifiche relative all'esistenza di eventuali inadempienze contributive in capo alla Cedente – mediante acquisizione del DURC relativo alla Cedente stessa. Alla data del pagamento del credito nessuna ulteriore verifica sarà pertanto effettuata in capo alla Cedente.

La Certificazione conterrà, tra l'altro – ai sensi di quanto da ultimo disposto dall'art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. n. 66/2014, come convertito dalla legge n. 89/2014 - l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla Banca – che non può superare i dodici mesi dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'Ente stesso - e i riferimenti relativi al CIG e, ove necessario, al CUP relativi all'appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, ai sensi della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In linea con quanto previsto dall'art. 37, comma 7 bis, del D.L. 66/2014, come convertito dalla legge n. 89/2014, a seguito della certificazione sulla Piattaforma Elettronica, le relative operazioni di cessione potranno essere perfezionate mediante scrittura privata e saranno comunicate / registrate sulla medesima Piattaforma Elettronica.

In linea con la normativa vigente, le predette operazioni di cessione così perfezionate, si intenderanno notificate e saranno efficaci ed opponibili nei confronti dell'Ente dalla data di comunicazione / registrazione della cessione attraverso la Piattaforma Elettronica, che costituisce data certa, qualora l'Ente stesso non le rifiuti entro sette giorni.



Fermo quanto sopra, l'Ente si impegna in ogni caso ad accettare espressamente la cessione, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema qui allegato (Allegato 1), che sostituisce integralmente lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A).

Resta inteso che, in caso di mancata accettazione espressa da parte dell'Ente, la cessione si intenderà in ogni caso accettata e sarà pertanto efficace ed opponibile all'Ente stesso, qualora questi non la abbia rifiutata entro sette giorni dalla comunicazione / registrazione sulla Piattaforma Elettronica, come previsto dall'art. 37, comma 7 bis, del D.L. 66/2014.

Tutti gli eventuali oneri relativi alle cessioni saranno a carico delle Imprese cedenti.

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato 2) che sostituisce integralmente l'Allegato B della Convenzione e costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente atto. In caso di mutamento della normativa vigente in materia le modalità di perfezionamento delle operazioni di cessione potranno essere coerentemente modificate e riviste tra le parti.

In caso di mutamento delle condizioni generali di accesso al credito, la Banca precisa che le condizioni offerte potranno essere riviste (al rialzo o al ribasso), mediante invio di opportuna comunicazione all'Ente a mezzo raccomandata A.R..

La Banca cessionaria, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dall'Ente nella Certificazione, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto degli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 7/7/2011.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori.

Ai sensi dell'art. 38 bis del D.L. n. 66/2014, come convertito dalla Legge n. 89/2014, gli atti di cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, sorti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto).



Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte dell'Ente. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nella Certificazione. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, l'Ente riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), rilevato il primo giorno del mese e maggiorato di uno spread del 3,00% su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti dell'Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D. Lgs. n. 231/2002 ed al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico dell'Ente nei confronti della Banca fino alle scadenze previste nella Certificazione".

Le Parti convengono che, dalla data di sottoscrizione del presente atto ("Atto Modificativo"), la Convenzione ed il presente Atto Modificativo (comprensivo degli Allegati), per le previsioni a questi rispettivamente applicabili, devono essere interpretati come un unico documento. Le Parti convengono, conseguentemente, che ogni riferimento che verrà effettuato alla Convenzione dovrà intendersi come riferito alla Convenzione così come modificata ai sensi del presente Atto Modificativo.

Le Parti si danno reciprocamente atto, per quanto occorrer possa, che il presente Atto Modificativo non ha effetti novativi.

Le Parti convengono che, ai sensi del presente Atto Modificativo, non si intende modificare alcuna altra disposizione della Convenzione. Sono fatti pertanto salvi, e rimangono impregiudicati, gli



effetti delle disposizioni della Convenzione non modificate con il presente Atto Modificativo. In caso di difformità tra le clausole del presente Atto Modificativo e quelle della Convenzione, le prime prevarranno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, li 04 Dicembre 2014

Per Intesa Sanpaolo

Per la Provincia di Pesaro e Urbino



Allegato 1 (sostituisce integralmente l'Allegato A alla Convenzione)

Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata dell'Ente)

Luogo, [data]

Protocollo n.

Alla Banca

e p.c. Al Cedente

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati perfezionata tra (in qualità di "Cedente") e la Banca (in qualità di "Cessionaria"), in data, per un importo complessivo di €, con scrittura privata del registrata e comunicata sulla Piattaforma Elettronica e da intendersi pertanto notificata in data, la scrivente Amministrazione, anche in virtù di quanto stabilito nella Convenzione e nell'Atto Modificativo della stessa, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa e, in particolare, Vi conferma che:

- le verifiche relative all'esistenza di inadempienze contributive – effettuate mediante acquisizione del DURC relativo alla Cedente - hanno dato esito negativo e che, pertanto, alla data del pagamento del credito nessuna ulteriore verifica relativa alla regolarità contributiva potrà essere effettuata in capo alla stessa;
- le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – effettuate, come previsto dall'art. 37, comma 7 ter del DL 66/2014, all'atto della certificazione in capo al Cedente - hanno dato esito negativo;
- all'atto del pagamento dei crediti certificati, le predette verifiche saranno effettuate esclusivamente nei confronti del cessionario;



accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

Si attesta inoltre la presente cessione come la sola efficace nei confronti della scrivente Amministrazione alla data odierna, non essendo stata notificata alla Scrivente, né accettata alcuna cessione di credito pro solvendo o pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai crediti oggetto della presente accettazione.

.....
(firma)

Per Intesa Sanpaolo

Per la Provincia di Pesaro e Urbino



Allegato 2 (sostituisce integralmente l'Allegato B alla Convenzione)

DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE CESSIONI DI

CREDITO

Plafond di credito concesso	Euro 1.500.000,00 (Unmilione cinquecentomila/00)
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante, inter alia, che il credito è certo, liquido ed esigibile
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2014, salvo proroga ulteriore
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00) per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread pari al 3,25% su base annua, oltre ad una commissione fissa di Eur 250,00 per operazione. La durata della dilazione andrà dalla data di stipulazione del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione.
Tasso di interesse a carico dell'Ente in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del 3,25% su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	scrittura privata
Referenti presso la Banca	Angelo Lorini – 0516570764 – 0721447490 angelo.lorini@intesasampaolo.com Alessia Martinelli 051 6560763 alessia.martinelli@intesasampaolo.com

1 Per Intesa Sanpaolo

2

Per la Provincia di Pesaro e Urbino